



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 267 del 29 GIU. 2017
OGGETTO: convenzione con l'Università degli Studi di Milano, per lo svolgimento di
tirocini di formazione e di orientamento in ambito curriculare.
DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI
SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE SC AFFARI GENERALI
296712017
accertata la competenza procedurale, sottopone in data l'allegata proposta di
accertata la competenza procedurale, sottopone in data l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.
♦ J1 Responsabile del Procedimento
Dirigente S.C. Affari Generali
Dott.ssa Marilena Moretti
Marilena Moreti
1 PM Telle 1 Tolerin
$\Diamond_{\lambda}(\bigcirc)$
II DIDETTODE OG GEGTIONE DE ET MODDE EGONOMIGG EINANZJADJE
IL DIRETTORE SC GESTIONE DE LE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE
ha registrato contabilmente
□ la spesa di €, prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/annial /ai conto/i economico/i n"
= la anaca di 6
□ la spesa di €prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/al /ai conto/i n
□ gli introiti di €, previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial/ai conto/i economico/i
n"
Il presente provvedimento non comporta spesa
An presente provvedimento non comporta spesa
Il Direttore f.f. UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie Dott.ssa Emilia Martignoni
X Bonce

A





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 267

267 del

2 9 GIU. 2017

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 "attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;

- la DGR X/4622 del 19/12/2015 "attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO" di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO con decorrenza dal 01.01.2016 al 31.12.2018;

- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dal 01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

premesso che la normativa vigente in materia di tirocini di formazione e/o orientamento (L. 196/1997 - D.M. 142/1998) prevede che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati dall'art. 3, comma 5, del D.M. 142/1998, nella fattispecie le Università statali e non statali, abilitate al rilascio di titoli accademici, possono promuovere tirocini di formazione in azienda a favore di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859;

considerato che la materia, dià disciplinata dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dalle relative norme di attuazione, emanate con il D.M. 25 marzo 1998 n. 142, sui principi e sui criteri dei tirocini formativi e di orientamento, è stata rielaborata dalla Giunta della Regione Lombardia con deliberazione n. 825 del 25 ottobre 2013, con la quale sono stati approvati gli indirizzi regionali in materia di tirocini, nel cui ambito rientrano anche i tirocini di formazione e orientamento;

vista la richiesta di convenzionamento avanzata a mezzo e-mail certificata in data 23.05.2017 prot. n. 8217 dall'Università degli Studi di Milano, con cui l'Ateneo ha chiesto la disponibilità dell'ASST ad attivare tirocini curriculari, al fine di permettere a propri studenti, diplomati e/o laureati di completare la formazione universitaria con una esperienza significativa presso aziende del settore sanitario;







DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 26	7 del	29	GIU.	ZUIL
--	-------	----	------	------

accertato da parte della SC Affari Generali:

- che l'Università degli Studi di Milano risulta soggetto legittimato, ai sensi dell'ant. 3, comma 5 del D.M. n. 142/1998, a promuovere i tirocini formativi in argomento;
- che l'Università provvede, con oneri a proprio carico, ad assicurare di studenti interessati all'iniziativa, per le attività rientranti nel progetto formativo, contro di infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile verso terzi, presso idonea compagnia di assicurazione;
- che i tirocini di formazione di cui trattasi non costituiscono rapporto di lavoro, né comportano alcun onere finanziario a carico dell'Azienda;

considerato che tale iniziativa rappresenta una opportunità di scambio culturale tra la sfera formativa universitaria ed il mondo del lavoro per mezzo della quale l'ASST, avvalendosi dell'attività degli allievi tirocinanti, può approfondire nuove tematiche utili allo sviluppo dell'Azienda;

atteso, pertanto, di approvare il testo della convenzione con l'Università degli Studi di Milano per lo svolgimento di tirocini curriculari presso l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

- 1. di approvare e sottoscrivere la convenzione con l'Università degli Studi di Milano per lo svolgimento, presso le strutture aziendali di tirocini di formazione e orientamento in ambito curriculare per il raggiungimento degli obiettivi formativi degli studenti iscritti ai corsi organizzati dalla predetta Università, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 2. di dare atto che tale convenzione ha una validità biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, ed è rinnovabile per uguale periodo previa intesa scritta tra le parti;
- 3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Azienda;
- 4. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);







DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 267 del 29 G | U. 2017.

5. di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. 133/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GEMERALE (Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Colao)

SANITARIO

ALL SALPAOIA NAVOGE

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
Dott. sa Raola Maria Saffo Pirola)

S.C. Affari Generali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento Responsabile del Procedimento: dott.ssa Marilena Moretti Henlina Houlin Pratica trattata da: sig.ra Maria Cianchella





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.	267 _d	lel	2 9 GIU.	2017.	\

OC Affari Generali e Legali Il Funzionario addetto

Milano, lì_

D



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

tra l'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158, con sede legale in Milano, via Festa del Perdono 7, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Gianluca Vago nato a Bovisio Masciago (MB) il 25/11/1960

E

l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO Codice Fiscale e Partita IVA 09320530968, con sede legale in Milano, Piazza Cardinal Ferrari 1, rappresentata dal Direttore Generale dott. Francesco Laurelli nato a Milano il 22.02.1966

PREMESSO

- che l'Università, nel rispetto della normativa vigente in materia, intende promuovere il tirocinio quale momento importante del ciclo di studi in ambito curriculare;
- che la conoscenza diretta del mondo del lavoro e l'incontro con la cultura d'impresa migliorano le scelte di orientamento professionale e quindi il collegamento tra domanda e offerta di impiego;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

(Condizioni generali)

Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti (ivi compresi masterizzandi dottorandi e specializzandi) dell'Università degli Studi di Milano (soggetto promotore), presso l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO (soggetto ospitante).

Art. 2 (Tirocinio)

- 1 Ai sensi di legge, il soggetto ospitante s'impegna ad accogliere, presso le proprie strutture e sedi operative, su proposta dell'Università degli studi di Milano, soggetti in tirocinio per la realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro o per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale ed in particolare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 3.
- 2 Il tirocinio, ai sensi di legge non costituisce rapporto di lavoro; pertanto non ha finalità produttiva ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.
- 3 Ogni tirocinio ha una durata ed è svolto nell'arco temporale definito nei singoli Progetti formativi individuali; il tirocinio è considerato sospeso in caso di maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 giorni, o per chiusure formalizzate del soggetto ospitante.

4 - La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti per legge previo accordo tra le parti.

Art. 3

(Progetto formativo individuale)

- 1 Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale, sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
- 2 Nel progetto formativo vengono indicati: obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, il nominativo del tirocinante, del tutor aziendale e di quello universitario, i riferimenti delle strutture ospitanti, gli estremi delle assicurazioni, le facilitazioni economiche previste e la formazione in materia di salute e sicurezza.

 3 Il Progetto Formativo Individuale costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione.
- 4 Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 4, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art. 8.

(Le funzioni di tutoraggio)

- 1 Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor universitario e da un tutor aziendale individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
- 2 Il tutor universitario, designato dal soggetto promotore, svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del Progetto formativo. Egli, inoltre, predispone, in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale sull'esito del tirocinio anche ai fini di una eventuale attestazione delle competenze.

3 - Il tutor aziendale è designato dall'azienda e svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.

4 - In relazione allo svolgimento del tirocinio presso diversi settori aziendali, la funzione di tutor aziendale può essere affidata a più di un soggetto, al fine di garantire la massima coerenza con gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale.

Art. 5

(Diritti e obblighi del tirocinante)

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante:

- a) è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo, esservando gli orario concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con le attività del soggetto ospitante;
- b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del Decreto Legislativo 81/08;
- c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al soggetto promotore e ospitante.

(Soggetto Promotore)

L'Università si impegna a:

- garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare all'attività del Soggetto Ospitante Convenzione INAIL per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché assicurazione per la responsabilità civile verso terzi). Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo;
- trasmettere informativa circa l'attivazione dei tirocini extracurriculari alla Regione e alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezione.

Art. 7 (Soggetto Ospitante)

Il Soggetto Ospitante st impegna a:

- garantire l'esattezza delle informazioni inserite nel Progetto di tirocinio, con particolare riferimento al numero di personale presente nella sede operativa di svolgimento del tirocinio e al numero di tirocini in corso al momento di ogni nuova attivazione di tirocinio;
- rispettare e far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- consentire al tutor dell'ente promotore di contattare il tirocinante e il responsabile aziendale per verificare l'andamento del percorso e trasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale;
- segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante, nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
- consegnare una copia della presente convenzione a ciascun tirocinante all'atto della sottoscrizione del progetto formativo individuale.

(Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.L.gs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa di legge e in particolare:

a) il soggetto ospitante è responsabile della formazione generale e specifica sulla sicurezza expart. art. 37

D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti";

b) sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui agli artt. 36 (Informazione ai lavoratori) e 41 (Sorveglianza sanitaria) del D.Lgs. 81/08, nonché di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

Art. 9

(Trattamento dei dati personali)

Le parti si impegnano a trattare i dati personali connessi alla esecuzione della presente convenzione conformemente alle prescrizioni del D.Lgs n. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", esclusivamente per le finalità di attuazione e monitoraggio dei tirocini in questione.

Art. 10

(Durata della convenzione e recesso)

La presente Convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha durata biennale e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entre tre mesi dalla scadenza.

L'Università si riserva altresì la possibilità di non rinnovare la presente convenzione, nel caso in cui si realizzino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento dei tirocini, documentate dall'andamento delle attività di monitoraggio e di relazione finale.

Sono inoltre cause di recesso per ciascuna delle Parti le seguenti fattispecie:

a) comportamento del tirocinante tale da far venire meno le finalità del proprio progetto formativo;

b) comportamento del soggetto ospitante tale da non rispettare i contenuti del progetto formativo individuale e non consentire l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante.

Il recesso unilaterale riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte, indicando nella comunicazione la causa e la data del recesso dal ricevimento della relativa comunicazione.

(Fore competente)

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 825 del 25/10/2013.

La presente convenzione è sotto critta con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.

L'Università (Soggetto Promotore) assolve l'imposta di bollo in modo virtuale, ai sensi dell'art.7 del DM 23 gennaio 2004, per la copia depositata presso la propria sede amministrativa.

Letto, approvato, sottoscritto

Milano, 2

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO IL RETTORE (Prof. Gianluca Vago)

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI-CTO IL DIRETTORE GENERALE (dott. Francesco Laurelli)

Organizzazione FRANCESCO LAURELLI LRLFNC66B22F205Z Non presente Cod. Fiscale Firmatario Algoritmo Digest SHA-256 Firma CADES OK
Data di verifica 29/06/2017 11.05.56 (UTC Time) Verifica alla Data DiKe Versione 5.5.0 - Data: 29.06.2017 13:06:47 - Esito Firme Esito Verifica Convenzione tirocini curriculari.pdf.p7m (Firme totali apposte: 1) Nome File